

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CLVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDICE	PAG.		PAG.
Congedo :			
PRESIDENTE	2030		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Autorizzazione di vendite a trattativa privata, al Comune di Venezia; al Seminario Patriarcale di Venezia e alla Cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, di immobili di pertinenza dello Stato, siti in Venezia. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (2909-B).	2030		
PRESIDENTE	2030, 2031		
BERZANTI, <i>Relatore</i>	2030		
RAFFAELLI	2030, 2031		
BERLOFFA	2031		
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2031		
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):			
VICENTINI e LONGONI: Proroga della legge 10 marzo 1955, n. 103. (3527)	2032		
PRESIDENTE	2032		
ROSINI	2032		
BRUSASCA: Modifica delle tabelle A e B allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata <i>una tantum</i> sui prodotti tessili. (3459)	2032		
PRESIDENTE	2032, 2035		
VICENTINI, <i>Relatore</i>	2033		
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2035		
		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
		Senatore TRABUCCHI: Disciplina della riscossione delle tasse per la occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 195 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (3515)	2035
		PRESIDENTE	2035
		VALSECCHI, <i>Relatore</i>	2035
		NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2035
		Disegno di legge (Seguito della discussione ed approvazione):	
		Aumento a 80 miliardi del limite di spesa di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 245, concernente, fra l'altro, l'autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3500)	2035
		PRESIDENTE	2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040
		BIMA, <i>Relatore</i>	2036, 2037, 2038, 2040
		RONZA	2036, 2038, 2039, 2040
		NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2037, 2038, 2039
		SCHIRATTI	2038, 2039, 2040
		ARCAINI	2039, 2040
		MERIZZI	2039

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
CAPPUGI ed altri: Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati e invalidi per servizio titolari di pensione od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte (1414)	2040
PRESIDENTE	2040, 2041, 2044
NICOLETTO	2040, 2041
AMENDOLA PIETRO	2041
BIGI	2044
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2048
WALTER	2048
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	2048

La seduta comincia alle 10.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Carcaterra.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazioni di vendite a trattativa privata, al Comune di Venezia; al Seminario Patriarcale di Venezia e alla Cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, di immobili di pertinenza dello Stato, siti in Venezia. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (2909-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazioni di vendite a trattativa privata, al comune di Venezia; al Seminario patriarcale di Venezia e alla Cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, di immobili di pertinenza dello Stato, siti in Venezia », approvato dalla Camera nella seduta del 27 novembre 1957 e modificato dalla V Commissione del Senato nella seduta del 13 febbraio 1958.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Berzanti.

BERZANTI, *Relatore*. Il testo approvato dal Senato apporta due sostanziali modifiche al testo dalla nostra Commissione, a suo tempo approvato.

Di dette modifiche, una riguarda la diminuzione dell'estensione del terreno che dovrebbe essere venduto alla cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, diminuzione che riduce da 315 ettari a 292 ettari il terreno ad essa venduto con la conseguente riduzione del prezzo di vendita da lire 36.041.300 a lire 35.000.000; l'altra riguarda l'autorizzazione a vendita a trattativa privata per il prezzo di lire 115.000.000 al comune di Venezia di terreni e fabbricati, siti sulla spiaggia di Venezia, sezione di Burano, in località Punta Sabbioni Cavallino per una estensione di metri quadrati 225 418. Questo, in quanto è risultato che il comune di Venezia aveva necessità di utilizzare anche tali terreni e di avere una parte di quelli che, dal testo da noi approvato, sarebbero stati ceduti alla cooperativa Treporti.

Risulta che le modifiche di cui sopra sono state approvate alla unanimità dalla V Commissione del Senato e, di conseguenza, ne propongo la approvazione da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Non essendo stata prevista, nel precedente disegno di legge, la vendita al comune di Venezia, l'area ceduta risulta ora ampliata.

BERZANTI, *Relatore*. È ampliata. Alla area destinata precedentemente alla Cooperativa Treporti, vengono tolti 23 ettari; a questi si aggiunge una ulteriore zona fino a un totale di metri quadrati 225.418; tutta questa zona viene ceduta al comune di Venezia per l'importo globale di lire 115.000.000.

La Cooperativa Treporti ha già in concessione i terreni che le vengono ceduti ed anche i 23 ettari ora destinati al comune di Venezia. Il comune di Venezia ha richiesto l'acquisto di cui sopra per necessità di piano regolatore.

PRESIDENTE. In conclusione, la modifica approvata dal Senato comporta un maggiore introito.

RAFFAELLI. L'area che viene ceduta alla cooperativa Treporti viene ridotta di 23 ettari. Ora il presupposto che determinava la necessità della cessione di detta zona alla cooperativa era che si tratta di terreno agricolo coltivato intensamente e coperto da un numero anelastico di coltivatori.

Nessuno può contestare le esigenze del piano regolatore del comune di Venezia ma non si comprende perché le future esigenze di un piano regolatore debbano essere portate in questa legge, tanto più che il piano regolatore, diventa, se approvato, di per sé legge.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

Desidererei conoscere se nella zona sottratta alla Cooperativa Treporti avverrà un cambiamento immediato di destinazione per cui verranno estromessi dei coltivatori diretti oppure se, fino a quando non andrà in vigore il piano regolatore, questi terreni resteranno vincolati ai coltivatori diretti della Cooperativa suddetta.

Nel primo caso sarebbe per noi molto difficile approvare la legge; se invece si trattasse di una semplice destinazione al comune di Venezia allora non avremmo difficoltà ad approvarla. Ritengo sarebbe opportuno un chiarimento al riguardo.

BERLOFFA. Personalmente concordo con la tesi esposta dall'onorevole Raffaelli; si dovrebbe cercare di mantenere questi terreni nella disponibilità, fino a quanto possibile, dei coltivatori diretti della cooperativa Treporti, evitare, cioè, che l'esproprio avvenga in corrispondenza della pratica di cessione al Comune di Venezia. Credo convenga, nello stesso tempo, stabilire fin d'ora, attraverso un ordine del giorno rivolto al Ministero competente e che dovrebbe essere da noi votato, che, ove il comune di Venezia decidesse di non orientarsi più — per il piano regolatore — verso detta zona, il terreno di cui trattasi dovrebbe ritornare alla Cooperativa Treporti alle stesse condizioni oggi fissate per la sua cessione.

RAFFAELLI. Aderisco anche a nome del collega Pieraccini alla proposta Berloff.

NATALI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo.

« È autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore degli Enti sotto indicati, dei seguenti immobili di pertinenza dello Stato:

1°) aree di demanio pubblico, che a tal fine sono trasferite al patrimonio disponibile dello Stato, site a Venezia, in località San Giuliano, riportate in catasto di quel comune, Sezione di Mestre, ai mappali n. 27, 33, 49, B 23, 24, 25, 26, del Foglio 23, della complessiva estensione di circa 948.730 metri quadrati; nonché aree di demanio patrimoniale site nello stesso comune, riportate in catasto al mappale 51 del medesimo foglio 23 della superficie di circa 24.540 metri quadrati, per il prezzo complessivo di lire 50.000.000, in favore del comune di Venezia;

2°) porzione dello stabile, denominato « Dogana alla Salute » di notevole interesse artistico sito in Venezia, riportato nel catasto

di detto comune, Sestriere di Dorsoduro, al foglio XIV, mappale 2513-parte, per il prezzo di lire 56.250.000, in favore del Seminario Arcivescovile di Venezia;

3°) zona di terreno e fabbricati su di essa insistenti siti sulla spiaggia di Venezia, Sezione di Burano, in località Punta Sabbioni Cavallino, dell'estensione di circa 315 ettari, per il prezzo complessivo di lire 36.041.300, in favore della Cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti.

Il Ministro delle finanze provvederà con propri decreti all'approvazione dei relativi contratti ».

La V Commissione del Senato ha approvato un nuovo testo in sei articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Sono trasferiti dal demanio pubblico al patrimonio disponibile dello Stato, le aree site in Venezia, in località San Giuliano, descritte in catasto di quel Comune, Sezione di Mestre ai mappali n. 27, 33, 49, B 23, 24, 25, 26 del foglio 23, della complessiva estensione di circa 948.730 metri quadrati.

(È approvato).

ART. 2.

È autorizzata la vendita a trattativa privata per il prezzo complessivo di lire 50.000.000 al Comune di Venezia degli immobili di cui al precedente articolo 1 e delle aree facenti parte del patrimonio dello Stato esistenti nello stesso Comune, censite in catasto al mappale 51 del medesimo foglio 23, Sezione di Mestre, della estensione di circa 24.540 metri quadrati.

(È approvato).

ART. 3.

È autorizzata la vendita a trattativa privata per il prezzo di lire 56.250.000, al Seminario Patriarcale di Venezia della porzione, attualmente di concessione al Seminario stesso, dello stabile, denominato « Dogana della Salute », di notevole interesse artistico sito in Venezia, riportato nel catasto di detto Comune, Sestriere di Dorsoduro, al foglio XIV, mappale 2513-parte.

(È approvato).

ART. 4.

È autorizzata la vendita a trattativa privata, per il prezzo di lire 115.000.000 al Co-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

mune di Venezia di terreni e fabbricati su di essi insistenti, siti sulla spiaggia di Venezia, Sezione di Burano, in località Punta Sabbioni-Cavallino, della estensione di 225.418 metri quadrati distinti nei poderi 59/S, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 109, 110, 111, 112 e 113.

(È approvato).

ART. 5.

È autorizzata la vendita a trattativa privata, per il prezzo complessivo di lire 35 milioni, alla Cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, di terreni e fabbricati su di essi insistenti, con vincolo di destinazione agricola, siti sulla spiaggia di Venezia, Sezione di Burano, in località Punta Sabbioni-Cavallino, della estensione di circa 292 ettari.

Sui detti terreni resta riservato a favore del patrimonio dello Stato il diritto di superficie.

(È approvato).

ART. 6.

Il Ministro delle finanze provvederà, con propri decreti, all'approvazione dei relativi contratti.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato il titolo nel seguente testo.

« Vendita a trattativa privata, in favore del comune di Venezia, del Seminario Arcivescovile di Venezia e della Cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, di immobili di pertinenza dello Stato, siti in Venezia ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Autorizzazioni di vendite a trattativa privata, al comune di Venezia, al Seminario Patriarcale di Venezia e alla Cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, di immobili di pertinenza dello Stato, siti in Venezia ».

Pongo in votazione il titolo nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Berloffo al quale hanno aderito anche gli onorevoli Raffaelli e Pieraccini:

« La IV Commissione (Finanze e tesoro) fa voti perché, nel caso il comune di Venezia non usi del terreno previsto per il piano regolatore, abbia a cederlo a condizioni di favore, ai membri della Cooperativa Coltiva-

tori diretti e perché non provveda all'escomio fino a quando il comune non utilizzi i terreni stessi per i suoi fini ».

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Vicentini e Longoni: Proroga della legge 10 marzo 1955, n. 103. (3527).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Vicentini e Longoni. « Proroga della legge 10 marzo 1955, n. 103 ».

ROSINI. Il Gruppo Comunista prega di voler rinviare a brevissimo termine la discussione di detto provvedimento. La richiesta di rinvio è ispirata al desiderio di poter collaborare con i colleghi proponenti, a una rapida approvazione dello stesso.

PRESIDENTE. Non prendo alcun impegno circa la data in cui la proposta di legge di cui trattasi potrà essere nuovamente posta all'ordine del giorno.

ROSINI. Non vorrei che la nostra richiesta di rinvio fosse interpretata in modo erroneo. Pregherei l'onorevole Presidente di voler dare assicurazioni che, entro i limiti del possibile, la proposta di legge di cui trattasi fosse posta all'ordine del giorno della prossima seduta della nostra Commissione. Ove fosse possibile proporrei che la discussione avvenisse nel pomeriggio di oggi.

PRESIDENTE. Non ci è possibile tenere sedute pomeridiane. Assumo comunque l'impegno di tenere questo provvedimento nella massima considerazione ma non posso assumere alcun impegno circa la data in cui avverrà la discussione.

Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione della proposta di legge in esame.

(È approvata).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Brusasca: Modifica delle tabelle A e B allegate alla legge 12 agosto 1957, concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* sui prodotti tessili. (3459).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Brusasca: « Modifica delle tabelle A e B allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'im-

posta generale sull'entrata *una tantum* sui prodotti tessili ».

Al riguardo informo la Commissione che il relatore, onorevole Vicentini, ha proposto un nuovo testo composto di 6 articoli.

L'onorevole Vicentini, ha facoltà di illustrare il nuovo testo da lui proposto.

VICENTINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, com'è noto, criterio informatore della legge 12 agosto 1957, n. 757 istitutiva di un nuovo regime impositivo per le materie e i prodotti tessili, è stato quello di comprendere, nell'imposta generale sull'entrata da assolversi in via *una tantum*, le materie prime tessili, i filati ed i prodotti tessili che si ottengono dall'impiego dei filati, lasciando invece soggetti all'imposta, nei modi e nei termini normali e cioè ad ogni passaggio mediante emissione di fatture, le confezioni ottenute con l'impiego dei tessuti. La razionalità di tale criterio appare chiaramente ove si consideri che sul valore delle confezioni ha rilevante incidenza il costo della lavorazione e che pertanto, se si fosse voluta assorbire nelle aliquote condensate *una tantum* anche l'imposta dovuta per i trasferimenti delle confezioni, si sarebbero dovute determinare tali aliquote in misura molto superiore a quella attuale con un onere per le industrie di filatura e tessitura assolutamente insostenibile.

Peraltro, poiché doganalmente sono considerati alla stregua delle confezioni molti prodotti che vengono fabbricati in tessitura e cioè costituiscono sostanzialmente dei tessuti che hanno subito qualche operazione di completamento o rifinitura di non grande importanza, nella tabella *B* allegata alla citata legge 12 agosto 1957, n. 757 comprendente i prodotti tessili soggetti all'imposta sull'entrata *una tantum*, sono stati opportunamente inclusi anche alcuni articoli qualificati come confezioni agli effetti doganali ad esempio: tappeti da pavimento (voci n. 700 - 704); reti da pesca finite (voce n. 716); fazzoletti da tasca (voce n. 743); scarpe, scialli, scialletti e fazzoletti da collo (voce n. 744); coperte confezionate (voce n. 750); asciugamani (voce n. 750); sacchi da imballaggio (voce n. 752); copertoni, tende, vele, ecc. (voce n. 753); tappeti vellutati non da pavimento, orlati e con frangia, quali tappeti per tavolo, per soprammobili, per uso arazzo e simili.

Senonché, l'opportuno temperamento della rigida applicazione del criterio doganale come sopra stabilito dalla legge non è stato esteso ad alcuni altri prodotti che, analogamente a quelli già considerati, sono normalmente prodotti in tessitura, dalle stesse imprese produt-

trici del tessuto, con semplici operazioni di finitura che aumentano di ben poco il valore del tessuto stesso: ad esempio, biancheria da letto, da toletta, da cucina eccetera.

Si ha pertanto che, prodotti pressoché identici sottoposti nella medesima sede aziendale alle stesse operazioni di finitura, dovrebbero essere assoggettati a trattamenti fiscali del tutto differenti; i primi, in quanto compresi nella tabella *B*, scontata la aliquota *una tantum* all'atto della loro vendita da parte del fabbricante, circolerebbero poi esenti da I.G.E.; i secondi invece dovrebbero scontare l'aliquota *una tantum* all'atto del passaggio interno, e ciononostante, al momento della vendita, verrebbero assoggettati ulteriormente all'aliquota del 2 per cento, aliquota che troverebbe poi applicazione per ogni ulteriore passaggio commerciale sino a quello al dettaglio, tassato all'1 per cento.

Si verificherebbe in definitiva una ingiustificata sovrapposizione di imposizioni, dovuta unicamente ad una finitura il cui costo si aggira mediamente attorno all'1 per cento del valore del tessuto; misura sempre nettamente inferiore anche ad una sola aliquota di I.G.E.

D'altra parte, nella tabella *A*, comprendente le materie prime tessili, sono stati inclusi anche i peli fini non nominati né compresi altrove in massa, voce che comprende i peli coniglio, di lepre, di castoreo e di nutria che sono destinati alla fabbricazione dei cappelli e che pertanto non dovrebbero rientrare nel regime di imposizione *una tantum* che si è voluto sostanzialmente stabilire per la sola industria tessile.

Per le cennate ragioni si ravvisa l'opportunità - e a tal fine è rivolta la proposta di legge che si sottopone alla approvazione degli onorevoli colleghi - di apportare alcuni ritocchi alla regolamentazione della materia quale risulta dalla legge 12 agosto 1957, n. 757. In particolare, con l'articolo 1 si propone di escludere dalla tabella delle materie prime soggette all'I.G.E. *una tantum*, i peli di coniglio, di lepre, di castoreo e di nutria. Naturalmente occorrerebbe anche escludere dalla tabella *B* le campane di feltro per cappelli prodotte con peli di coniglio, di lepre e di nutria, per evitare che per tali campane venga data la restituzione dell'I.G.E. con l'aliquota del 5 per cento a norma dell'articolo 12 della medesima legge benché esse non siano più gravate della maggiore imposizione derivante dal regime *una tantum*.

Con l'articolo 2 si propone di modificare la voce ex 751 inclusa nella tabella *B* per com-

prendere in detta tabella non solo gli asciugamani, ma tutta la biancheria da tavola, da letto, da toeletta, da cucina e simile per i manufatti la cui confezione consista essenzialmente in taglio dritto, orlatura, frangitura. La limitazione ora accennata è necessaria per evitare che possano essere inclusi nella tabella *B* dei veri e propri oggetti confezionati i quali sono caratterizzati dal taglio curvilineo.

Con lo stesso articolo si propone anche di modificare la voce ex 748 pure compresa nella tabella *B* nella quale sono attualmente incluse soltanto le mutandine, i costumi da bagno e le maglierie anche elastici, per comprendervi le calze, i calzini, le ginocchiere e simili elastici. L'opportunità della inclusione appare evidente ove si consideri che non vi è alcuna ragione per assoggettare a regimi di imposizione diversi, dei prodotti sostanzialmente analoghi ottenuti dalle medesime industrie di maglieria elastica.

Con l'articolo 3 si propone di includere nella tabella *B* per le ragioni che si sono in principio esposte, altre tre voci e cioè la voce 699 (tessuti di fili metallici, di filati metallici, per vestimenta, per l'arredamento e simili altri usi esclusi quelli composti unicamente da fili o filati metallici), la voce ex 714 (manufatti di feltro tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare, fognati a stampo, esclusi quelli incollati o cuciti) e la voce ex 725 (linoleum, con supporto di materiale tessile di spessore non superiore a millimetri 1/5).

Per quanto riguarda le cennate voci si ritiene opportuno precisare che la prima concerne alcuni tessuti di filati di seta, di lana, eccetera ai quali vengono commisti alcuni filati metallici per accrescerne il pregio e che non sarebbe giustificato mantenere esclusi dalla tabella *B* dal momento che subiscono l'incidenza della maggiore imposta dovuta per effetto della istituzione del regime di imposizione *una tantum* sulle materie prime tessili.

Quanto ai manufatti di feltro si osserva che nella tabella *B* sono già compresi i manufatti di feltro tagliato in forma quadrata o rettangolare e pertanto appare evidente l'opportunità di includere nella detta tabella anche i feltri tagliati in forma diversa.

Infine, per il linoleum la necessità di includerlo in tabella *B* deriva dal fatto che esso viene impiegato per usi (rivestimenti di carrozze ferroviarie, di pareti, ecc.) nei quali vengono anche impiegati i tessuti impregnati o ricoperti di intonaco a base di derivati della

cellulosa e di altre materie plastiche artificiali e poiché questi ultimi tessuti (voce ex 722) sono già compresi nella tabella *B* ne deriva appunto la necessità di includervi anche il linoleum per evitare un trattamento fiscale differenziato a prodotti concorrenti.

Con l'articolo 4 si apportano alle voci ex 748 ed ex 751, per le quali l'articolo 12 della legge dispone la restituzione dell'I.G.E. in caso di esportazione nella misura del 36 per cento, le modificazioni necessarie in relazione all'inclusione nella tabella *B* (implicante la predetta restituzione con l'aliquota del 5 per cento) di alcuni manufatti compresi nelle dette voci proposta con l'articolo 2.

Con l'articolo 5 si propone di ridurre all'1 per cento l'aliquota dell'imposta per il cotone greggio non ancora depurato dai semi (cotone in seme) al fine di evitare che sulla stessa materia di produzione nazionale l'I.G.E. venga a gravare una prima volta col 3 per cento all'atto della vendita del predetto cotone in seme e una seconda volta con l'aliquota condensata del 6 per cento all'atto della vendita del cotone in massa ottenuto dalla sgranatura del cotone in seme.

Infine con l'articolo 6 della proposta che si sottopone alla vostra approvazione, viene prevista la modificazione della voce ex 757 inclusa nella tabella *A* al fine di assoggettare tutti gli stracci, quale che sia la loro destinazione, all'imposta sull'entrata con l'aliquota condensata del 6 per cento. Tale norma appare necessaria ove si consideri che, attualmente, essendo compresi nella tabella *A* soltanto gli stracci non utilizzabili che per la sfilacciatura, quelli aventi caratteristiche diverse dovrebbero essere assoggettati all'imposta nei modi e nei termini normali ad ogni passaggio con l'aliquota ordinaria del tre per cento, ma tale distinto trattamento tributario non può attuarsi giacché nel momento in cui dovrebbe pagarsi l'imposta e cioè all'atto della raccolta degli stracci di cui trattasi, è impossibile conoscere quali siano le caratteristiche dei medesimi. Naturalmente l'inclusione di tutta la voce 757 nella tabella allegato *A* non porta alcuna limitazione alla applicazione dell'articolo 2, ultimo comma, della ripetuta legge 12 agosto 1957, n. 757 giusta la quale l'imposta assolta sulle materie assorbe quella che sarebbe dovuta per gli scambi dei prodotti ottenuti o residuati dalla lavorazione delle stesse materie prime, quando i prodotti medesimi siano ugualmente compresi nella tabella allegato *A*: ne consegue che i cascami, i ritagli e gli avanzi di tessuto ottenuti in filatura e in tessitura non sono soggetti alla imposta.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo che venga rinviata la discussione per poter esaminare con attenzione il nuovo testo.

PRESIDENTE. L'onorevole rappresentante del Governo chiede il rinvio della discussione per poter esaminare il nuovo testo. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: Disciplina della riscossione delle tasse per la occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 195 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (3515).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Disciplina delle tasse per la occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 195 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 ».

Il provvedimento in esame è stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Valsecchi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VALSECCHI, *Relatore*. Il provvedimento in esame tende a riconoscere il sistema di riscossione delle tasse per la occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche osservando, in quanto compatibili, le norme sull'accertamento, sulla riscossione e sulla procedura contenziosa, stabilite per le imposte di consumo dal testo unico per la finanza locale articolo 195 e successive modificazioni.

Come gli onorevoli colleghi sanno, quando in un comune vengono installati banchi di vendita, l'accertamento e la riscossione della tassa sono compiuti in un medesimo atto. Tale servizio di accertamento e di riscossione, viene espletato dagli stessi agenti di polizia comunale. Ove non vi sia un servizio di polizia comunale, l'accertamento e la riscossione dell'imposta è espletato dall'agente delle imposte consumo.

Tale sistema di accertamento e riscossione immediata che, per analogia, si configura come l'imposta di consumo, non è previsto come deroga alla legge comunale e provinciale. È sorto un problema e su questo si è pronunciata la Corte di Cassazione, la quale

ha affermato che, effettivamente, non esiste una delega alla riscossione come atto susseguente all'accertamento. Perché ciò possa avere luogo occorre quindi una disposizione apposita, che preveda la riscossione all'atto immediato dell'accertamento.

Si tratta, come si vede, di regolarizzare un uso. Per i motivi sopra esposti, non posso non chiedere che la Commissione approvi il provvedimento sottoposto al suo esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'articolo unico. Ne do lettura:

« Per la tassa di occupazione temporanea di cui all'articolo 195 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, si osservano, in quanto compatibili, le norme sull'accertamento, sulla riscossione e sulla procedura contenziosa stabilite per le imposte di consumo dal predetto testo unico e successive modificazioni ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti esso sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Aumento a 80 miliardi del limite di spesa di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 245, concernente, fra l'altro, l'autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3500).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge. « Aumento a 80 miliardi del limite di spesa di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 245, concernente, fra l'altro, l'autorizzazione alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, il provvedimento di cui sopra, è stato dalla nostra Commissione già preso in esame e sono state espresse notevoli perplessità, tanto che fu deciso di rinviarne la discussione.

Poiché è presente alla seduta odierna il Sottosegretario di Stato per le finanze, vorrei

pregare l'onorevole relatore di riassumere la discussione così da poter poi ascoltare i chiarimenti che il Governo vorrà darci sulle perplessità affiorate nella prima discussione.

BIMA, *Relatore*. Le obiezioni mosse erano sostanzialmente due.

La prima era avanzata dall'onorevole Ronza; egli riteneva inspiegabile che la somma di 50 miliardi originariamente fissata per opere di carattere straordinario, venisse in parte utilizzata per scorte di magazzino.

Dalla lettura che venne da me fatta nella precedente seduta, della entità e qualità dei finanziamenti, risultò che tra di essi vi era una somma di lire 11 miliardi destinata a spese di ricostituzione di scorte.

L'onorevole Ronza trovò strana tale destinazione; a suo parere, l'intera somma avrebbe dovuto, infatti, essere destinata alla ricostruzione di edifici, acquisto macchine, ecc.

Sono ora in grado di rispondere all'onorevole Ronza e di rassicurarlo che la ricostituzione delle scorte rientra nella legge del 1950. Detta legge stabiliva appunto che una somma di 50 miliardi fosse destinata ad un determinato programma così che l'Amministrazione dei monopoli di Stato, non sarebbe uscita dall'ambito delle norme fissate dalla legge allorché avesse investito una parte della detta somma per ottenere delle scorte di magazzino.

La seconda osservazione venne fatta, credo, dall'onorevole Pieraccini e dall'onorevole Faletta.

Essi non si spiegavano perché 30 miliardi in aggiunta ai 50 miliardi destinati a portare a termine il programma di esercizio, dovessero essere attinti a quella quota del 20 per cento destinata a costituire il bilancio dei monopoli dello Stato e si prevedesse il prelevamento a cominciare dall'esercizio finanziario 1959-60.

Per quanto abbia cercato di approfondire la questione, non sono riuscito a trovare una spiegazione se non rifacendomi alla impossibilità di utilizzare stanziamenti precedenti all'esercizio 1959-60 essendo essi già impegnati per il finanziamento dei 50 miliardi.

Ritengo comunque che la Commissione possa essere rassicurata circa la formulazione dell'articolo 2 in quanto resta ben chiaro che, comunque, la somma che viene prelevata in ogni singolo esercizio, a partire dall'esercizio 1959-60, e posta a disposizione allo scopo indicato, non potrà superare i 5 miliardi.

Ci troviamo di fronte ad una azienda industriale la quale, naturalmente, ha stabilito i suoi piani e fatto i suoi programmi e, quindi, anche delle previsioni di carattere industriale. Tali previsioni hanno, come premessa,

un determinato programma che deve essere realizzato entro il 1966 onde porre l'Azienda dei monopoli di Stato, in condizione di poter adeguare il suo servizio a quelle che sono le continue esigenze di espansione della propria attività.

Il nuovo stanziamento destinato al completamento delle attrezzature, acquisto di macchinari, ecc., si calcola possa essere ammortizzato in circa tre anni. Si tratta, quindi, di un investimento sano in quanto esso darà un utile non inferiore al 30-35 per cento.

Ritengo che le brevi e sommarie illustrazioni da me fornite, siano sufficienti.

PRESIDENTE. Ciò che non è stato, a mio parere, sufficientemente posto in evidenza dall'onorevole relatore è che, mentre nella legge precedente si trattava di una autorizzazione a utilizzare le somme che, provenendo dagli utili di gestione, erano state accantonate nel conto del Tesoro, non altrettanto avviene ora.

Non si accantonano cioè, più, tali utili che poi vengono, con legge, destinati, con un certo ritmo, ma si spicca tratta sui presunti utili futuri per una parte di essi.

Ci si è domandato quale garanzia ci sia circa la realizzazione di tali utili di gestione e se esigenze di bilancio non portino alla necessità di aumentare la quota fiscale così da impinguare il bilancio dello Stato.

In tal caso verrebbe meno quella *tranche* di utili che va sotto il nome di utili di gestione e nulla resterebbe a disposizione dei monopoli dello Stato.

RONZA. Ringrazio l'onorevole relatore per i chiarimenti dati circa l'investimento di 11 miliardi in scorte di magazzino. Convengo con lui che la legge fondamentale consente anche questo impiego ma, nel caso, è in esame un aumento da 50 a 80 miliardi e si deve quindi prender nota che ciò si rende necessario proprio perché una parte della spesa è stata destinata a scorte e un'altra parte a parziale ricostruzione di immobili.

Non si è, di conseguenza, mantenuta la destinazione stabilita dalla legge 18 aprile 1950, n. 245: rendere più nuove le attrezzature dell'azienda.

Ciò è dimostrato anche dal fatto che si è in ritardo anche nella erogazione dei 50 miliardi dato che una parte di essi deve essere ancora spesa e tale parte vogliamo, ora, aggiungere ai 30 miliardi del presente provvedimento. In tal modo però, stanziamo questa somma senza avere, dinanzi a noi, un piano preciso.

Potremmo anche essere soddisfatti dei chiarimenti forniti dall'onorevole relatore per

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

quanto è stato il passato ma attualmente ci troviamo di fronte ad un ulteriore stanziamento di 30 miliardi di lire e la nostra Commissione deve conoscere quale sarà la destinazione, sia dei 30 miliardi di cui sopra, sia dei miliardi residui del precedente stanziamento.

Dobbiamo però ripetere la doglianza di trovarci di nuovo di fronte a provvedimenti che non hanno una ripartizione di spesa. Ciò si ricollega ad una osservazione di fondo: vi sono degli utili accantonati in una certa azienda; l'azienda viene autorizzata a spendere detti utili accantonati, in un certo modo, si riscontra oggi che l'ammodernamento che si riteneva dai noi possibile fare con l'impiego della somma di 50 miliardi, non solo non è possibile ma, per realizzarlo, debbono essere ipotecati degli utili futuri.

Non è possibile concepire, industrialmente, che si prelevino fondi di presunti utili per compiere una determinata opera; per il rinnovamento degli impianti, vi erano già dei fondi di bilancio. L'utile deriva sia dalla gestione industriale, sia dalla differenza fra utile lordo e la quota da devolversi allo Stato.

Nel modo previsto si utilizzano disponibilità che noi siamo certi si avranno.

Permangono quindi dei dubbi sul futuro ed è su questo punto che chiederei spiegazioni all'onorevole Sottosegretario.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non comprendo quali chiarimenti dovrei dare.

Nel 1950 venne approvata una legge con la quale si stabiliva che, per provvedere a determinati impianti, veniva autorizzata l'Amministrazione dei monopoli di Stato a contrarre mutui fino all'importo di 50 miliardi. Onde provvedere alla esecuzione di quelle spese e all'ammortamento di eventuali mutui la Amministrazione era autorizzata a utilizzare gli avanzi di gestione.

In relazione al piano di ammodernamento e miglioramento degli impianti, dirò che soltanto per 2 impianti relativi alla rigenerazione del tabacco, si deve affrontare una spesa di 10 miliardi di lire.

Si chiede, in conseguenza di ciò, che il limite della utilizzazione degli eventuali avanzi di gestione, sia elevato di 5 miliardi all'anno.

Si obietta che tale sistema di finanziamento non è corretto in quanto si ipotecano utili futuri. Rispondo che, se si prende visione degli utili di gestione dell'Azienda monopoli di Stato, si vede che la previsione da noi fatta non è affidata a semplici induzioni. Il piano da noi preparato, prevede appunto

un impegno di 5 miliardi annui per poter conseguire quei fini che l'onorevole Ronza ha indicato e che sono soprattutto fini di ammodernamento e ricostruzione di impianti.

Non vedo, quindi, quali chiarimento debba fornire.

Vorrei, d'altra parte, far rilevare che si tratta di una pura e semplice autorizzazione; è evidente che le spese vengono iscritte nei capitoli di bilancio e che il bilancio è sottoposto all'approvazione degli organi a ciò delegati.

Non vedo, infine, quale altra possibilità, oltre il sistema di finanziamento esposto, che pure può essere discusso, vi sia di provvedere al finanziamento necessario.

BIMA, *Relatore*. Debbo osservare che l'Amministrazione dei monopoli di Stato aveva fissato, preliminarmente, un programma che comportava un onere di 50 miliardi. Il finanziamento di questi 50 miliardi era stato fatto utilizzando gli avanzi di gestione.

PRESIDENTE. La legge richiamata dal relatore configurava l'operazione in questo senso. Viene autorizzata la spesa di 50 miliardi per un certo scopo e viene autorizzata l'Azienda monopoli di Stato a contrarre dei mutui con la Cassa depositi e prestiti, poiché quella parte degli utili di gestione dell'Azienda che non deve essere, in base ad una percentuale fissata anno per anno, travasata nel bilancio dello Stato (attualmente l'80 per cento) e che quindi resta all'Azienda, darà ad essa il modo di rimborsare i mutui che di fatto avesse avuto necessità di contrarre.

Debbo dire che, della sorte di detta legge, non sappiamo nulla; non sappiamo cioè se per il passato l'Azienda dei monopoli di Stato ha dovuto contrarre questi mutui o non ha avuto questa necessità dato che gli utili di gestione hanno permesso di finanziare il rinnovamento degli impianti, la ricostruzione delle scorte, ecc., senza rendere necessario il ricorso agli istituti di credito.

Qualora ciò fosse — se cioè la legge del 1950 non avesse avuto applicazione per non essersi resi necessari i mutui — tale legge sarebbe stata redatta con tutte le cautele del caso in quanto l'Azienda dei monopoli di Stato avrebbe già accantonato tali somme da poter fare fronte a questi impegni di ammodernamento e ricostituzione delle scorte senza doversi avvalere della facoltà che la legge le concedeva. Ma se così fosse stato, la legge, ora sottoposta al nostro esame, si presenterebbe diversamente perché, mentre la prima parte di essa eleva l'autorizzazione di spesa da 50 a 80 miliardi e non parla della ricostituzione delle scorte, l'articolo 2 concede l'autorizzazione a

utilizzare gli avanzi di gestione che si verificheranno a partire dall'esercizio 1959-60. Non viene quindi considerata la possibilità della accensione di mutui e si iscrive una ipoteca sugli utili a venire, presupponendo che gli utili ci siano non solo, ma che la zona di utili attualmente riservata all'Azienda dei monopoli di Stato non potrà essere invasa dallo Stato per il proprio bilancio.

Sarebbe quindi necessario conoscere gli sviluppi avuti dalla legge n. 245 non solo per sapere come sono state spese queste somme ma per sapere anche se si è dovuto far ricorso ai mutui che l'Azienda di Stato ha poi rimborsato con gli utili industriali o se invece ha potuto far fronte con gli utili della sua gestione, utili pre-accantonati.

È questo che non riesco a vedere.

BIMA, *Relatore*. Vorrei pregare il Sottosegretario di rispondere alla seguente domanda.

Nella seduta precedente, ho esposto quello che è il programma sia realizzato, sia in fase di realizzazione e sia da realizzare.

Potrei anche informare che con la somma di 30 miliardi che viene richiesta, si prevede di costruire la nuova Manifattura tabacchi di Trieste, la nuova Manifattura tabacchi di Roma, l'Ufficio compartimentale di Napoli, l'Ufficio compartimentale di Firenze, si prevede la costruzione della Manifattura tabacchi di Bologna e così via.

Questo per quanto riguarda il ramo tabacchi e, per quanto riguarda il piano per il sale, vi è un altro lungo elenco di lavori.

Oltre a questo si prevede di acquistare gli apparecchi per poter realizzare il processo di lavorazione dei residui del tabacco che consenta di evitarne la distruzione.

Poiché vengono esauriti tutti gli avanzi accantonati, non è possibile quindi provvedere che nel modo previsto gli avanzi fino al 1958-59 essendo già stati utilizzati oppure precedentemente impegnati.

Restano naturalmente salve le riserve fatte dal Presidente.

PRESIDENTE. Desidererei conoscere quanti miliardi risultano finora spesi della somma già stanziata di 50 miliardi.

BIMA, *Relatore*. 39 miliardi che sono in via di realizzazione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha informato della destinazione di gran parte della somma di 50 miliardi giungendo fino ad un totale di 39 miliardi, restano circa 10 miliardi da programmare.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono già programmati.

BIMA, *Relatore*. Lavori già iniziati o in via di inizio.

PRESIDENTE. Il provvedimento è di competenza della nostra Commissione perché all'articolo 1 si parla di un impegno fino a 80 miliardi ma mentre la precedente legge parlava di mutui perché, evidentemente, si pensava che le possibilità finanziarie della Azienda statale non fossero tali da consentire una immediata e rapida esecuzione del programma, il presente disegno di legge non parla di mutui e, dopo aver ampliato la somma di impegni che può assumere l'azienda, si aggiunge, all'articolo 2 che, per provvedere alla spesa di 30 miliardi l'Azienda di Stato è autorizzata a utilizzare gli avanzi di gestione che si realizzeranno a cominciare dall'esercizio 1959-60. Non è più, quindi, prevista la possibilità di utilizzare gli utili per l'estinzione di mutui. Se quindi l'Azienda di Stato non avesse le disponibilità liquide, non avendo nemmeno la possibilità di contrarre mutui, dovrebbe, per forza di cose, fare assegnamento sui 5 miliardi di utili di gestione per ognuno dei 6 esercizi successivi al 1960.

Non si conosce però quale applicazione abbia avuto la legge precedente per quanto riguarda i finanziamenti. La norma che dava facoltà di contrarre mutui, era stata fatta per dare tutte le garanzie ma, evidentemente, si sapeva che non avrebbe avuto applicazione perché erano state già accantonate le somme necessarie per far fronte al programma. Mi domando se ciò è vero e se oggi si presenta una situazione diversa. Nel secondo caso, si deve far conto di avere 5 miliardi a disposizione, ogni anno, puntualmente, sugli utili di gestione; l'Azienda di Stato è quindi obbligata a conseguire questo utile altrimenti l'onere andrebbe a ricadere sul bilancio dello Stato giacché la percentuale che attualmente è dell'80 per cento dovrebbe ridursi così da permettere all'Azienda di far fronte ai propri impegni.

SCHIRATTI. Avrei alcune osservazioni da prospettare.

Una riguarda quanto detto dal collega Ronza. A me pare che non sia questo il primo caso nel quale si fanno programmi futuri su presunzioni di utili; molte volte le aziende private, fanno dei programmi di sviluppo, ammodernamento ed altro, proprio sulla presunzione di utili futuri.

RONZA. Con i fondi di ammortamento.

SCHIRATTI. Naturalmente qualche volta può avvenire che ci si sbaglia perché lo sbagliare è nell'ordine umano delle cose, comun-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

que è questa una prassi che molte volte si ha nelle aziende private.

Altra osservazione: da quando esiste l'Azienda monopoli di Stato, il legislatore ha sempre concordato o concesso all'Azienda stessa una *tranche* delle sue entrate tale che ha consentito all'azienda stessa di avere ogni anno degli utili, non comprendo quindi per quale ragione si dovrebbe prevedere che questo fatto, rivelatosi costante in tutti i decenni di esistenza dell'Azienda dei monopoli di Stato, non debba verificarsi. È possibile anche questo, ma le previsioni vanno fatte sulla base della esperienza. Debbo aggiungere che quando ebbi l'incarico di relatore del bilancio delle finanze, constatata che effettivamente in quella *tranche* riservata per la gestione industriale all'Azienda monopoli di Stato vi era un avanzo rilevante; se la memoria non mi tradisce, di circa 17 miliardi.

L'esperienza quindi dimostra che non si corrono dei gravi rischi di dover riversare sulla quota destinata al Tesoro, degli oneri, attraverso una diminuzione della quota ad esso spettante.

L'alea che da 4 va a 5 miliardi risulta veramente modesta e non merita di essere considerata.

Ultima osservazione. Mi sembra strano che una azienda di Stato alla quale si consente di trattenere per la sua gestione industriale una certa *tranche* di utili, debba poi chiedere l'autorizzazione al Parlamento per l'impiego di questa *tranche* che le viene lasciata.

ARCAINI. Vorrei, alle osservazioni fatte dall'onorevole Schiratti aggiungere un'altra. Si tratta di una spesa che è destinata ad investimenti, quindi all'accrescimento del patrimonio e che tende a migliorare la produttività della azienda. La legge precedente che aveva finalità di espansione, ha avuto, a quanto risulta, esito positivo. Ritengo che la Commissione, possa desiderare, ove ciò non compromettesse l'esito della legge per un ritardo, di avere i chiarimenti chiesti dal Presidente. Ove ciò arrecasse del danno, sarei del parere di rinunciare alla soddisfazione di ascoltare i chiarimenti che in questa sede non possono essere dati.

MERIZZI. Desidererei conoscere a quanto ammontavano gli utili di gestione monopoli dello scorso anno.

RONZA. Il parallelo tra azienda privata e azienda pubblica non è molto ortodosso. Qui dobbiamo avere degli utili netti.

SCHIRATTI. Su cento lire di incasso della azienda di Stato, essa ne deve dare 80 al Tesoro. Le altre 20 sono riservate alla Azienda

per tutte le altre spese che deve incontrare. Nell'anno in cui sono stato delatore del bilancio delle Finanze, si ebbero 20 miliardi di utili riservati alla azienda.

Rimane quindi ferma la *tranche* dell'80 per cento.

PRESIDENTE. La *tranche* non è intangibile tanto è vero che ogni anno il Parlamento, fissa la quota. Quindi, almeno in sede di bilancio, si fa l'apprezzamento sull'andamento totale della azienda monopoli per dire: salvo una certa sufficienza di mezzi che è bene resti alla Azienda si deve spingere al massimo la percentuale da prelevare.

Osservo che sul conto del Tesoro al 31 dicembre si legge: Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato: 83 miliardi. Mi domando se, in questa disponibilità, non ci siano anche gli utili accantonati e cioè se non si possa ripresentare oggi la stessa situazione che si presentò nel 1950.

SCHIRATTI. In un certo senso probabilmente sì.

PRESIDENTE. È questa la ragione per cui, prima di approvare una legge che ipoteca degli utili industriali a partire dall'esercizio 1959-60 e che, conseguentemente, non è una determinazione che abbia carattere di urgenza, mi pare si debba usare una certa cautela. In ogni caso, il concetto di Azienda autonoma non deve essere interpretato come autonomia nello spendere.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le spese vengono fatte da un consiglio di amministrazione nel quale siede anche il ragioniere generale dello Stato e che è presieduto dal Ministro delle finanze. Comunque, il provvedimento in esame non impone che ogni anno vengano impiegati 5 miliardi.

Ogni anno sarà predisposto uno schema di provvedimento, nel bilancio, in base alle esigenze del Tesoro.

Gli stanziamenti sugli utili del Monopolio vengono fatti, anno per anno, dal Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. È il bilancio della Azienda autonoma che non potrà più tralasciare questa autorizzazione ad utilizzare la somma di 5 miliardi. Le spese non si faranno a seconda degli utili e quando questi lo consentano, questa somma ci dovrà essere.

ARCAINI. È una spesa che si assume oggi per domani.

PRESIDENTE. Questa spesa si dovrebbe fare, direi, anche se gli utili non ci sono. È questo il punto delicato del disegno di legge in esame. Se invece sapessimo che queste som-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

me sono già state accantonate, il nostro stato d'animo sarebbe molto diverso.

SCHIRATTI. Sono un po' in dissenso con l'onorevole Presidente.

Bisogna partire dal presupposto che le opere che si intende realizzare siano utili, altrimenti tutto cade, per realizzarle, se ci sono già utili accantonati, attingiamo ad essi in linea principale e questo fino a che gli accantonamenti fatti lo consentono, senza andare ad ipotecare utili futuri ma, se è necessario ricorrere agli utili futuri, io penso di dover dare tanto affidamento al consiglio di amministrazione da avere la certezza che, se non basteranno gli utili eventualmente accantonati, solo allora attingerà alla quota di utili presunta per il futuro. Non comprendo come per uno scrupolo di ortodossia, si possa porre ostacoli ad un'opera che ritengo utile e che avrà la sua copertura o negli utili accantonati o negli utili che verranno.

PRESIDENTE. L'onorevole Schiratti ha spostato il problema dal campo finanziario al campo economico. Ritengo comunque che la discussione abbia già avuto un così ampio svolgimento da poterci porre in condizione di giungere ad una conclusione.

ARCAINI. Dichiaro che voterò a favore.

RONZA. Propongo di aderire all'invito dell'onorevole Arcaini e di superare così le eventuali obiezioni.

BIMA, *Relatore*. Mi associo alla dichiarazione dell'onorevole Arcaini.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'autorizzazione alla spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1950, n. 245, è elevata a lire 80 miliardi per la nuova costruzione di edifici, impianti e macchinari per il funzionamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

L'Amministrazione predetta è facoltizzata ad assumere impegni fino al limite sopra-indicato di 80 miliardi.

(*E approvato*).

ART. 2.

Per provvedere alla maggiore spesa di 30 miliardi, di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad utilizzare gli avanzi

di gestione che si verificheranno negli esercizi finanziari, a cominciare da quello del 1959-60, per un importo non superiore a 5 miliardi per ogni esercizio finanziario.

(*E approvato*).

ART. 3.

Le norme della legge 18 aprile 1950, n. 245, non modificate dagli articoli precedenti, si applicano anche per l'attuazione della presente legge.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati e invalidi per servizio, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte. (1414).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Cappugi ed altri: « Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati e invalidi per servizio, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti, in caso di morte ».

In assenza dell'onorevole Rappresentante del Governo, debbo dire che il Ministro del tesoro ha comunicato che non può approvare ed accogliere nessuno degli emendamenti che ai nuovo testo fatto stampare e diramare, sono stati apportati dagli onorevoli Nicoletto e Bigi.

NICOLETTO. Desidererei conoscere quale è il testo sul quale ci dovremo pronunciare.

PRESIDENTE. L'ultimo testo pubblicato.

NICOLETTO. Il Governo può esprimere il suo pensiero ma faccio osservare che siamo in presenza di tre testi.

PRESIDENTE. L'ultimo testo pubblicato è del 20 febbraio 1958.

NICOLETTO. La discussione è stata iniziata sul testo Cappugi; sono poi stati fatti degli aggiornamenti dall'onorevole Geremia, in accordo con il Governo; si è poi avuto un terzo testo annunciato dal Governo. Esso non sostituisce il primo testo. Proporrei quindi di seguire il testo originario. La nostra Commissione ha già approvato i primi due articoli e respinto gli articoli 3 e 4 e a questo punto è stata interrotta la discussione.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

PRESIDENTE. La discussione venne sospesa dato che essa si faceva sempre più difficile non essendo il testo governativo noto nella sua stesura. Si decise che la discussione stessa sarebbe stata ripresa quando anche il testo governativo fosse stato portato a cognizione di tutti i membri della Commissione.

NICOLETTO. Il testo proposto dal Governo è semplicemente uno stralcio. I primi 5 articoli sono stati discussi sul testo originario; non possiamo discutere gli articoli del nuovo testo.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicoletto insiste negli emendamenti da lui presentati?

NICOLETTO. Intendo porli in votazione.

Dovrei fare una dichiarazione di voto per spiegare come la nostra situazione sia difficile in quanto si è partiti da un testo; è stato poi detto che avremmo avuto un testo governativo concordato con la associazione, ciò non è vero, tanto che l'Associazione ci dice di insistere sul testo primitivo.

L'affermazione è stata fatta dal presidente dell'associazione, il quale avrebbe avuto assicurazioni dal nostro Presidente.

PRESIDENTE. L'affermazione non è assolutamente esatta perché malgrado delegazioni di questi mutilati abbiano chiesto a più riprese di conferire con me, mi sono sempre rifiutato di riceverli appunto per evitare il diffondersi di voci atte ad ingenerare equivoci.

AMENDOLA PIETRO. Debbo dare atto al nostro Presidente che già alcune settimane addietro, quando si sparsero le prime voci in proposito, egli mi assicurò che era completamente estraneo al loro diffondersi non avendo parlato con alcuno, e che si trattava di informazioni destituite di ogni fondamento.

NICOLETTO. È la prima volta in dieci anni che si verifica il caso in questa Commissione di un impegno preso dal Governo su una determinata legge, e successivamente non più riconosciuto dallo stesso Governo.

Piuttosto il Governo si assuma le proprie responsabilità!

PRESIDENTE. Proseguiamo nell'esame degli articoli. Do lettura degli articoli 5, 6 e 7 dell'originaria proposta di legge Cappugi all'approvazione dei quali si oppongono sia il Governo che il Relatore. Rimane inteso che non essendovi emendamenti li porrò successivamente in votazione.

ART. 5.

Ai mutilati ed invalidi forniti di pensione o assegno rinnovabile della 2^a, 3^a e 4^a categoria od a quelli iscritti alle categorie dalla 5^a al-

l'8^a, quando abbiano compiuto rispettivamente il 55° ed il 60° anno di età, è concesso — a domanda — un assegno di previdenza non reversibile né sequestrabile di annue lire 72.000, quando i loro mezzi di sussistenza, escluso il trattamento di pensione privilegiata, siano tali da non soddisfare agli ordinari bisogni in rapporto alle esigenze della vita.

L'assegno può essere congruamente ridotto fino alla metà nei casi di minor bisogno.

Le limitazioni per la concessione dell'assegno predetto sono identiche a quelle applicate per gli invalidi di guerra.

Per gli invalidi dalla 2^a all'8^a categoria si prescindono dai suddetti limiti di età quando trattasi di mutilati o invalidi riconosciuti, in sede di visita collegiale, inabili a qualsiasi proficuo lavoro per altre infermità, che per se stesse o congiuntamente a quelle di servizio, risultino ascrivibili alla 1^a categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Nei casi di inabilità temporanea ad ogni proficuo lavoro, l'assegno è concesso temporaneamente, e per il periodo corrispondente.

L'assegno di previdenza decorre dal compimento dell'età di cui al 1° comma del presente articolo e non spetta ai mutilati ed invalidi provvisti di pensione od assegno privilegiato di 1^a categoria, con o senza assegno di superinvalidità, nonché a coloro che abbiano ottenuto una indennità una volta tanto per una menomazione fisica contemplata nella tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 468.

(Non è approvato).

ART. 6.

Gli invalidi forniti di pensione o di assegno di categoria inferiore alla 1^a, che non abbiano compiuto il 60° anno di età e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, verranno, previ accertamenti sanitari, ascritti alla 1^a categoria nel grado di coloro che non fruiscono degli assegni di superinvalidità e fruiranno della pensione complessiva corrispondente.

Ai titolari di pensione od assegno di categoria inferiore alla 1^a, che non abbiano compiuto il 60° anno di età e che siano incollocati, è concesso un assegno di lire 144.000 annue. Per conseguire detto assegno l'invalido

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

deve presentare domanda corredata da un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro dal quale risulti che il richiedente è iscritto negli elenchi degli invalidi disoccupati ed è effettivamente incollocato per circostanze non a lui imputabili.

La domanda deve essere presentata all'Amministrazione centrale dalla quale il minorato dipendeva all'atto della cessazione dal servizio.

La pensione o assegno di 1^a categoria o l'assegno di incollocamento decorrono dal 1° del mese successivo a quello della presentazione della domanda, essi non sono cumulabili con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 5, né con il sussidio di disoccupazione finché questo sia corrisposto, vengono liquidati per periodi di due anni e possono essere rinnovati su domanda dell'interessato, finché sussistono le condizioni che ne determinarono la concessione.

Il passaggio di categoria di cui al 1° comma e l'assegno di cui al 2° comma, possono essere in ogni tempo revocati con provvedimento dell'Amministrazione centrale competente, quando risulti che siano venute meno le ragioni per le quali furono concessi.

(Non è approvato).

ART. 7.

Qualora l'invalido già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi per causa estranea al servizio, perda in tutto o in parte in servizio e per causa di servizio l'organo superstite, ha diritto al trattamento privilegiato ordinario in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.

Lo stesso trattamento spetta all'invalido che, dopo aver liquidato la pensione o l'assegno rinnovabile per la perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere per cause estranee al servizio, in tutto o in parte, l'organo superstite.

Le indennità dovute all'invalido da Enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni riportate non in servizio sono detratte dall'importo della pensione o dell'assegno nei ruoli di legge.

(Non è approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 8 della proposta Cappugi:

« L'invalido provvisto di pensione o di assegno di 1^a categoria ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione, un assegno annuo di lire 3.000 per ciascuno dei

figli minorenni e inoltre nubili se femmine. Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermità ascrivibile alla 1^a categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, finché duri tale inabilità.

Se la domanda, che dovrà essere indirizzata all'Amministrazione centrale competente, è presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, l'aumento integratore decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione ».

Questo articolo è sostituito, nel testo proposto dal Governo dal seguente, che se approvato, aggiungendosi ai due articoli, già approvati della Commissione, diverrà articolo 3 del provvedimento.

« Il titolare di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione, un assegno annuo di lire 36.000 per ciascuno dei figli minorenni e inoltre nubili se femmine. Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, finché duri tale inabilità.

Se la domanda è presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, l'assegno integratore decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione.

Per i figli nati anteriormente al 1° luglio 1958 il diritto all'assegno integratore sorge a partire dalla data predetta ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 9 della proposta Cappugi.

« Agli effetti del precedente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.

L'aumento integratore spetta anche per i figli legittimati con decreto, per i figli naturali riconosciuti e per i figli adottati nelle forme di legge purché la legittimazione, il concepimento e l'adozione siano rispettivamente avvenuti prima dell'evento di servizio da cui derivò l'invalidità ».

Nel nuovo testo proposto dal Governo detto articolo è sostituito dal seguente articolo 4:

« Agli effetti del precedente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

L'assegno integratore spetta anche per i figli legittimati con decreto, per i figli naturali riconosciuti e per i figli adottati nelle forme di legge purché la legittimazione, il concepimento e l'adozione siano rispettivamente avvenuti prima dell'evento di servizio da cui derivò l'invalidità».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel nuovo testo, rimanendo inteso che la sua approvazione comporta la soppressione dell'articolo 9 dell'originaria proposta Cappugi.

(È approvato).

Il Governo propone, con la presentazione del nuovo testo, la soppressione degli articoli dal 10 al 13 della proposta di legge Cappugi. Ne do lettura con l'intesa che non essendoci emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione

ART. 10.

I benefici previsti dai precedenti articoli 5, 6, 7 e 8 spettano anche ai dipendenti civili dello Stato, titolari di trattamento privilegiato di pensione, agli ex salariati, titolari di pensioni speciali liquidate in base all'articolo 23 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, ed agli ex agenti delle ferrovie dello Stato, titolari di pensioni eccezionali.

La classificazione delle mutilazioni ed infermità si effettua applicando la tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 si applicano anche alle donne provviste di pensione o di assegno di 1ª categoria.

(Non è approvato).

ART. 11.

Al dipendente civile o militare dello Stato, titolare di trattamento privilegiato ordinario, speciale od eccezionale, collocato a riposo, ed alla sua famiglia in caso di morte, spetta, in aggiunta al trattamento stesso, ivi compresi gli assegni annessi, un assegno integratore in relazione al periodo di effettivo servizio prestato.

Se l'interessato, all'atto del collocamento a riposo ha maturato il diritto al trattamento ordinario di quiescenza, l'assegno integratore è pari all'importo della pensione ordinaria e dell'annesso assegno di caroviveri; se non ha maturato tale diritto, l'assegno integratore è pari a tanti ventesimi della pensione ordinaria minima quanti sono gli anni di servizio utile a pensione.

L'assegno integratore è diminuito — ove occorra — di un importo tale che il trattamento complessivo spettante non superi l'importo del trattamento globale che sarebbe spettato qualora la minoranza fosse stata causata dal servizio di guerra.

Per le vedove e gli orfani del personale suddetto, l'assegno integratore è pari all'importo della pensione ordinaria, indiretta o di reversibilità e dell'annesso caroviveri, se il defunto aveva maturato il diritto al trattamento ordinario di quiescenza; se non aveva maturato tale diritto l'assegno è pari a tanti ventesimi della pensione ordinaria minima, indiretta o di reversibilità, quanti sono gli anni di servizio utili a pensione.

L'assegno integratore è diminuito — ove occorra — di un importo tale che il trattamento complessivo spettante alla vedova e agli orfani non superi l'importo del trattamento globale che sarebbe loro spettato qualora il decesso fosse stato causato da servizio di guerra.

(Non è approvato).

ART. 12.

Per il conseguimento da parte dei dipendenti civili e militari dello Stato di pensioni od assegni privilegiati ordinari, per infermità, lesioni o ferite in qualsiasi tempo riportate per causa di servizio, non occorre il provvedimento di collocamento a riposo e gli stessi hanno diritto di cumulare il trattamento di pensione privilegiata, speciale od eccezionale, con quello di attività di servizio, sempre che siano ancora considerati idonei alla prestazione di tale attività.

I medesimi, nonché i dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al 1° comma del precedente articolo 11, comunque assunti o riassunti presso le Amministrazioni dello Stato, all'atto del definitivo collocamento a riposo hanno diritto al cumulo del trattamento privilegiato, speciale od eccezionale, compresi tutti gli assegni accessori con l'assegno integratore di cui al precedente articolo, di importo pari alla pensione ordinaria ed annesso assegno di caroviveri che spetterebbe in base agli anni di servizio utile prestato sia prima che dopo la decorrenza di detto trattamento privilegiato.

Qualora gli interessati, all'atto del definitivo collocamento a riposo, non abbiano maturato globalmente il diritto al trattamento ordinario di quiescenza, l'assegno integratore è pari a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria quanti sono gli anni di servizio utile

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

prestato sia prima che dopo la decorrenza di detto trattamento privilegiato. In luogo di tale assegno è ammesso di optare per l'indennità *una tantum*.

Lo stesso trattamento compete altresì agli ufficiali del ruolo di onore, richiamati in servizio a norma dell'ultimo comma dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ed ai sottufficiali del ruolo d'onore, richiamati in servizio a norma dell'articolo 92 della legge 31 luglio 1954, n. 599, anche se detti ufficiali e sottufficiali non provengano dal servizio permanente. A tal fine sono considerati utili agli effetti del calcolo dell'assegno integratore di cui al presente articolo, i servizi resi dagli iscritti nei ruoli d'onore, titolari di pensione privilegiata ordinaria, nelle Forze armate dello Stato, a domanda o con il loro consenso, o comunque quelli non obbligatori ai sensi delle leggi sui rispettivi stati.

Alla vedova e agli orfani del personale suddetto spetta, in aggiunta alla pensione privilegiata indiretta o di reversibilità, un assegno integratore di importo pari alla pensione indiretta o di reversibilità ed annesso assegno di caroviveri che spetterebbe in base agli anni di servizio utile prestato sia prima che dopo la decorrenza del trattamento privilegiato goduto dal defunto. Se questi non aveva maturato tale diritto, l'assegno è pari a tanti ventesimi della pensione ordinaria minima indiretta o di reversibilità, quanti sono gli anni di servizio utile a pensione.

(Non è approvato).

ART. 13.

L'assegno integratore di cui ai precedenti articoli 11 e 12 non è cumulabile con un trattamento di servizio attivo né con un trattamento di pensione ordinaria a carico del bilancio dello Stato.

L'assegno integratore è riliquidato d'ufficio in relazione ad ogni modifica del trattamento ordinario di pensione o, se l'assegno stesso risulta decurtato ai sensi del disposto di cui ai commi 3° e 5° del precedente articolo 11, anche in relazione a modificazioni del trattamento di pensione di guerra.

(Non è approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 14.

« Agli effetti della reversibilità della pensione privilegiata ordinaria, speciale od eccezionale, alla moglie ed ai figli, il matrimonio si considera per la vedova tempestivo in qualunque tempo contratto, purché sia durato

non meno di un anno, ovvero sia nata prole, ancorché postuma.

Il matrimonio posteriore alle ferite, lesioni o infermità da cui sia derivata la morte del dipendente civile o militare si considera tempestivo se la richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alle ferite, lesioni o infermità stesse ».

Il Governo ed il Relatore sono contrari a questo articolo. A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento a firma del deputato Bigi:

Sostituire il secondo comma con il seguente.

« L'articolo 19 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, è abrogato ».

Governo e Relatore sono contrari anche all'emendamento.

BIGI. Anche in caso di soppressione dell'articolo 14 il mio emendamento potrebbe essere discusso ed approvato come articolo aggiuntivo all'articolo 5. Esso ha lo scopo di normalizzare la situazione di questi sventurati che, dopo aver riportato ferite e mutilazioni, si vedono precluso il matrimonio da una disposizione che toglie loro la serenità, sapendo che qualora si siano formata una famiglia dopo aver riportato le ferite, lesioni o infermità la loro pensione non è reversibile. Si tratta di un'ingiustizia che deve venire eliminata.

PRESIDENTE. Faccio presente all'onorevole Bigi che l'articolo 19 del testo unico 21 febbraio 1895 al quale egli si riferisce non riguarda le pensioni privilegiate ordinarie, ma stabilisce i casi in cui gli ufficiali possono, a domanda, ottenere il collocamento in posizione ausiliaria.

BIGI. Allora ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Prendo nota e nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 14, che non è accettato né dal Governo né dal Relatore, lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

« Alla vedova in possesso di pensione privilegiata di reversibilità è concesso un assegno di previdenza di annue lire 42.000 quando abbia raggiunto il 60° anno di età o, anteriormente, qualora sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro e risulti in istato di bisogno. L'assegno può essere congruamente ridotto fino alla metà nei casi di minor bisogno ».

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

Comunico che l'articolo non è accettato né dal Governo né dal Relatore.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Sono stati presentati i seguenti emendamenti sotto forma di articoli aggiuntivi a firma degli onorevoli Nicoletto, Walter, Faltra e Bigi.

ART. 15-bis.

Quando il militare mutilato od invalido di servizio per una infermità ascrivibile ad una delle categorie stabilite dalla legge venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, la vedova, contro la quale non sussiste sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla reversibilità di una parte della pensione o dell'assegno rinnovabile, compresi gli assegni accessori, di cui godeva od a cui aveva diritto il coniuge, nella misura stabilita dalle leggi sulle pensioni normali, purché il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma.

Uguale diritto compete agli orfani minorenni.

ART. 15-ter

Per le vedove di militare deceduto per servizio e per le vedove di guerra o equiparate, non vi è prescrizione di termini per la presentazione delle domande di pensione.

La pensione decorre dal primo del mese seguente alla presentazione della domanda, se presentata cinque anni dopo la morte del dante diritto.

Sia il Governo che il Relatore si oppongono all'approvazione dei due emendamenti aggiuntivi.

Pongo in votazione l'articolo 15-bis.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15-ter.

(Non è approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

« Nei casi di reversibilità della pensione di cui al precedente articolo 11, i figli e le figlie nubili maggiorenni sono equiparati ai minorenni qualora siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro proficuo per una infermità ascrivibile alla I categoria della tabella A annessa

alla legge 10 agosto 1950, n. 648, prima di aver raggiunto la maggiore età o prima della data di cessazione dal diritto a pensione da parte del genitore.

Nel caso che l'invalidità sia temporanea, la pensione viene liquidata per un periodo di tempo non inferiore ad un anno né superiore a cinque.

Se allo scadere del primo periodo l'infermità sussiste e non è riconosciuta permanente, la pensione è prorogata per un secondo periodo di tempo che, insieme al primo, non ecceda gli otto anni. Al termine del secondo periodo, in caso di proroga, si addiverrà all'accertamento definitivo in base al quale la pensione sarà riconosciuta permanente o soppressa.

Gli accertamenti sanitari agli effetti sopra indicati, dovranno eseguirsi almeno sei mesi prima della scadenza di ogni periodo.

I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai figli legittimi nel diritto a pensione privilegiata ordinaria, speciale od eccezionale.

Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con decreto, quelli adottati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio che cagionò la morte del genitore ed i figli naturali legalmente riconosciuti per sentenza purché concepiti prima della ferita o della malattia da cui derivò la morte del genitore.

Se concorrono con la vedova e con la prole legittima essi sono considerati come orfani di precedente matrimonio ».

Il Governo e il Relatore sono contrari all'approvazione di questo articolo. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 17.

« Quando le condizioni generali per la concessione della pensione privilegiata ordinaria ai genitori ed ai collaterali di un militare si verificano posteriormente alla morte del medesimo, il diritto alla pensione viene riconosciuto a decorrere dal giorno in cui tutte le condizioni prescritte si sono verificate.

La domanda di pensione deve essere presentata entro cinque anni dal verificarsi delle condizioni predette, sotto pena di decadenza.

Se la domanda è presentata oltre un anno dal verificarsi delle condizioni prescritte, la pensione è concessa dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda stessa ».

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

Comunico che a tale articolo è stato presentato il seguente emendamento a firma del deputato Bigi

« Tra il terzo e il quarto rigo aggiungere le parole . previste per le pensioni di guerra ».

Insiste l'onorevole Bigi sul suo emendamento, malgrado l'opposizione del Governo e del Relatore ?

BIGI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17 al quale il Governo ed il Relatore si sono dichiarati contrari.

(Non è approvato).

Di conseguenza decade l'emendamento Bigi.

Passiamo all'esame dell'articolo 18.

« Ai genitori in possesso di pensione privilegiata ordinaria e concesso un assegno di previdenza di annue lire 42.000 quando abbiano raggiunto il 65° anno di età, o anteriormente, qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino in istato di bisogno.

L'assegno può essere congruamente ridotto alla metà nei casi di minor bisogno ».

Come è noto il Governo e il Relatore sono contrari a questo articolo.

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 19.

« Ai fratelli e alle sorelle nubili minorenni, sono equiparati i fratelli e le sorelle nubili maggiorenni che, alla data del decesso del militare, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla 1ª categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, o che siano divenuti tali anche dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore età o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre.

Nel caso di inabilità temporanea si applicano le norme di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 16 ».

Anche a questo articolo Governo e Relatore sono contrari. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 20.

« Ai genitori del militare morto lasciando vedova o prole con diritto a pensione privilegiata ordinaria è concessa una pensione speciale, nella misura di un terzo di quella spettante alla vedova o alla prole purché il defunto fosse l'unico loro sostegno.

La pensione suddetta non è cumulabile con quella spettante ai genitori stessi in caso di cessazione del diritto da parte della vedova o dei figli ».

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento a firma dei deputati Nicoletto, Walter, Faletra e Bigi.

« Sostituire il primo comma con il seguente:

« Ai genitori del militare morto lasciando vedova o prole con diritto a pensione privilegiata ordinaria, è concessa una pensione speciale, nella misura di un terzo di quella spettante alla vedova o alla prole, purché siano venuti a mancare, a causa della morte del militare, i necessari messi di sussistenza ».

Come è noto, Governo e Relatore sono contrari. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20.

(Non è approvato).

Comunico che è stato presentato dai deputati Nicoletto, Faletra, Walter, Bigi il seguente articolo 20-bis.

« Lo stato di bisogno richiesto per i mutilati e invalidi per le vedove e i genitori dagli articoli 5, 15, 18 e 20 della presente legge è ragguagliato ad un reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, inferiore a lire 300 mila annue ».

Sia il Governo che il Relatore sono contrari. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 21.

« Le disposizioni relative all'acquisto del diritto a pensione privilegiata da parte dei genitori e dei collaterali di militari, previste dai precedenti articoli e dalle norme di legge in vigore, sono estese ai genitori e collaterali dei dipendenti civili dello Stato, titolari di trattamento privilegiato di pensione, degli ex salariati titolari di pensioni speciali liquidate in base all'articolo 23 del regio decreto-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

legge 31 dicembre 1925, n. 2383, e degli ex agenti delle ferrovie dello Stato, titolari di pensioni eccezionali ».

Il Governo e il Relatore sono contrari. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 22.

« Entro due anni della data di pubblicazione della presente legge i militari titolari di pensione privilegiata ordinaria, con decorrenza anteriore di dieci anni alla data predetta, possono presentare, per una sola volta, domanda di aggravamento ».

Il Governo e il Relatore sono contrari. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 23.

« Il punto 3° del primo comma dell'articolo 29 della legge 8 aprile 1952, n. 212, è così modificato:

« Le pensioni privilegiate ordinarie, speciali ed eccezionali e tutti gli assegni annessi compresi quelli personali previsti dal precedente articolo 26 ».

Ai titolari delle pensioni suddette spettano tutte le agevolazioni fiscali previste per i titolari di pensioni di guerra.

La trattenuta di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, non è effettuata sugli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie, eccezionali e speciali, eccezion fatta per l'assegno integratore di cui al precedente articolo 11 ».

Il Governo ed il Relatore sono contrari. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 24.

« Alle Commissioni mediche militari, di cui all'articolo 1 della legge 11 marzo 1926, n. 416, e relativo regolamento 15 aprile 1928, n. 1024-1486, partecipa con voto deliberativo un sanitario scelto fra quelli designati dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

Parimenti prende parte con voto deliberativo alle sedute del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'articolo 4 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, e successive modificazioni, un rappresentante dell'Unione nazionale mutilati per servizio, all'uopo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le modalità di cui all'articolo 4 del citato regio decreto,

quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1954, n. 728, tre membri su designazione dell'Unione predetta i quali sono chiamati a turno ad intervenire alle sedute del Comitato ».

Il Governo si oppone all'approvazione dell'articolo 24 nella sopracitata formulazione, ma lo ha parzialmente sostituito con l'articolo 5 del nuovo testo, così formulato:

« I mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio sono parificati rispettivamente ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini.

La parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento di pensione ».

Pongo in votazione l'articolo 5, con l'intesa che la sua approvazione comporta l'abrogazione dell'articolo 24.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 25.

« Agli aumenti nei confronti delle pensioni ed assegni già concessi per egual titolo dalle leggi precedenti, viene provveduto d'ufficio con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è pubblicata la presente legge.

Ogni altro nuovo beneficio previsto dalla legge stessa deve essere richiesto, con domanda all'Amministrazione centrale da cui i mutilati od invalidi dipendevano all'atto della cessazione dal servizio, entro il termine perentorio di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge; se la domanda è presentata oltre il termine di un anno, i maggiori e nuovi benefici decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa.

I dipendenti civili e militari dello Stato che hanno riportato in qualsiasi tempo per causa di servizio lesioni, ferite od infermità e che sono rimasti in servizio perché ancora idonei alla prestazione di tale attività, possono conseguire i benefici previsti dalla presente legge inoltrando domanda alla Amministrazione centrale dalla quale dipendevano all'atto dell'evento di servizio che ha causato le lesioni, ferite ed infermità stesse, entro il termine di due anni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Qualora il trattamento stabilito dalla presente legge risulti più favorevole per i pensionati che hanno già esercitato il diritto di gli interessati possono conseguire il nuovo

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

trattamento presentando domanda entro il termine di cui al precedente comma.

In tal caso non si applica la disposizione di cui all'articolo 2 della legge 11 aprile 1938, n. 420 ».

In dipendenza della presentazione di un nuovo testo il Governo chiede la soppressione dell'articolo. Il Relatore è d'accordo.

Pongo in votazione l'articolo.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 26.

« Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario in corso si provvederà mediante

Il Ministro per il tesoro è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio ».

Nel nuovo testo governativo esso è stato sostituito dal seguente articolo 6

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400.000.000 annui sarà provveduto a carico degli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, concernenti pensioni ordinarie e relativi assegni accessori ».

Pongo in votazione l'articolo 6 del nuovo testo, con l'intesa che la sua eventuale approvazione implica l'abrogazione dell'articolo 26 del vecchio testo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà posta in votazione a scrutinio segreto — nel nuovo testo presentato dal Governo ed i cui articoli sono stati ora approvati — al termine della seduta.

È stato presentato dagli onorevoli Nicoletto, Faletra, Walter e Bigi il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro discutendosi in sede legislativa la proposta di legge 1414 riguardante provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio, impegna il Governo

a prendere i provvedimenti necessari affinché il Collegio medico legale presso il quale giacciono e per anni migliaia di pratiche di pensioni sulle quali deve esprimere il parere medico legale, sia messo in condizione di espletare con la rapidità necessaria il lavoro assegnatogli ».

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, è disposto ad accettarlo

come raccomandazione qualora la parola « impegna » sia sostituita con « invita ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno con la modifica apportata dal Governo.

(È approvato).

WALTER. Per dichiarazione di voto. Desidero far rilevare lo stato d'animo non solo mio, ma credo dei colleghi tutti, nell'approvare questa legge con la quale si è abbandonato anche il principio al quale si ispirava la proposta di legge Cappugi, in vista dell'approvazione della quale avevamo ritirato la nostra proposta, d'accordo in questo col l'onorevole Relatore.

In sua vece abbiamo questo disegno di legge composto in tutto di sei articoli, dei quali solamente due riguardano la primitiva proposta di legge, il che ci costringerà a tornare sull'argomento nella prossima Legislatura, mentre a malincuore annuncio il nostro voto favorevole al presente provvedimento che favorisce solamente una categoria mentre esclude tutte le altre comprese nella proposta di legge originaria.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge.

« Autorizzazioni di vendite a trattativa privata, al comune di Venezia; al Seminario Patriarcale di Venezia e alla Cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treport, di immobili di pertinenza dello Stato, siti in Venezia » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2909-B).

Presenti votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	30
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Aumento a 80 miliardi del limite di spesa di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 245, concernente, fra l'altro, l'autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie » (*Approvato dalla*

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

V Commissione permanente del Senato
(3500):

Presenti votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	27
Voti contrari	5

(*La Commissione approva*).

e delle seguenti proposte di legge.

Senatore TRABUCCHI « Disciplina della riscossione delle tasse per la occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 195 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3515):

Presenti votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

CAPPUGI ed altri: « Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati e invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od ecce-

zionali e loro congiunti in caso di morte » (1414):

Presenti votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Andò, Angelino Paolo, Angioy, Arcaini, Armosino, Berloffia, Berzanti, Bigi, Bima, Castelli, Cavallaro Nicola, Coggiola, Faletra, Ferreri Pietro, Gennai Tonieth Erisia, Guariento, Longoni, Lenza, Martinelli, Merizzi, Nicoletto, Pieraccini, Priore, Raffaeli, Romano, Ronza, Rosini, Schiratti, Turnaturi, Vicentini, Walter.

Sono in congedo:

Carcattera, Roselli.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI